

La difesa di Grillo evoca i contratti e-commerce Cassimatis sospesa dal "gestore" senza nome

La strategia degli avvocati: chi si candida accetta con il clic un testo mutuato da quelli con le aziende web, che dà ai due capi poteri assoluti

Retrosceña

JACOPO IACOBONI

Un groviglio di articoli e commi, regolamento, statuto e codice etico, codicilli nei quali alla fine è certamente arduo orientarsi, anche dal punto di vista giuridico.

A Genova gli avvocati di Grillo - che si riservano ora un reclamo, e in extremis il ritiro del simbolo - contro la Cassimatis le hanno tentate tutte: a partire dall'assenza di «interesse soggettivo ad agire» da parte della ricorrente. Il 17 marzo Grillo «scomunicò» la candidata vincitrice delle votazioni online del 14 marzo. Lei fece ricorso al tribunale civile. Solo dopo - il 6 aprile, la causa era già in piedi - il Collegio dei Probiviri M5S (tre parlamentari di nome Riccardo Fraccaro, Nunzia Catalfo, Paola Carinelli, nessuno dei quali noto alle cronache per distinguo con la linea della Casaleggio) ha sospeso Cassimatis.

L'atto è stato usato dalla difesa di Grillo per sostenere che lei, in quanto sospesa, non è più nel Movimento, e non è quindi titolata ad agire. Era andata bene con Venerando Monello e il suo ricorso contro il contratto della Raggi a Roma, ma non è andata bene stavolta: il giudice non ha minimamente accolto questa parte della strategia della Casaleggio.

Nella difesa vi è qui una prima falla: gli avvocati citano il Collegio dei probiviri grillini,

che tuttavia, nel provvedimento di sospensione della Cassimatis, scrisse - grossolanamente - «vista la comunicazione del gestore del sito del Movimento 5 stelle, a questo collegio pervenuta, sospendiamo...». Chi è il gestore del sito ufficiale del M5S, www.movimento5stelle.it? Trasparenza, zero. Il sito cita però nei credits della pagina il blog www.beppegrillo.it, e spiega «i contenuti di questo sito sono rilasciati sotto licenza (creative commons)».

In sostanza, i probiviri scrivono che una sospensione viene varata «vista la comunicazione del gestore». Il titolare dei dati del blog di Grillo è la Casaleggio associati; il gestore è, principalmente, un suo dipendente, oggi all'Associazione Rousseau. I legali di Grillo stanno dicendo - in maniera politicamente rilevante - che, su punti chiave, non decide neanche Grillo, ma «il gestore»? E chi è?

Il secondo elemento difensivo è che il capo M5S ha invalidato la votazione che scelse Cassimatis perché, dice, arrivata senza il preavviso di 24 ore (stesso argomento usato dalla Cassimatis per far invalidare il successivo voto, che «elesse», si fa per dire, il rivale Pironcini). I giudici l'hanno ritenuto irrilevante.

Il terzo punto è importantissimo: la Casaleggio sa di avere un pesante baco nei testi grillini (sparsi in tre luoghi: regolamento, statuto, codice etico), esattamente nelle ultime due righe dell'articolo 2 del regolamento M5S:

«Le decisioni assunte dall'assemblea nella scelta dei candidati sono *vincolanti* per il capo politico». È un principio assembleare vero: dunque pericolosissimo. È in base a questo, nella sostanza, che Cassimatis vince il ricorso. Senonché, la vittoria riconosce anche quel regolamento; che invece era stato definito «nullo giuridicamente» a Napoli. È un aspetto notevole, di questa guerra. La Casaleggio, nella causa persa, incassa insomma un riconoscimento (da un tribunale) del contestato testo che è alla base delle espulsioni. Perde sul garante, e su votazioni già avvenute, ma da oggi in poi si potrebbe organizzare prima del voto.

La figura del garante, attenzione, esiste: è stata aggiunta, ma solo nel Codice etico grillino. Nel codice, però, il garante può escludere dei candidati solo per motivi di pendenze penali in corso; non per astratte valutazioni sulla loro moralità. Solo che poi Grillo e la Casaleggio fanno votare ai candidati anche una form (un modulo) su Internet in cui è scritto che il garante «può escludere dalla candidatura in ogni momento e fino alla presentazione della lista presso gli uffici del Comune». Sostengono gli avvocati di Grillo, «mutuando la normativa dei contratti conclusi online» (quelli dell'e-commerce, in cui «il clic vale come consenso»). È questa la statuizione formale più alta, finora, dell'applicazione di regole del diritto commerciale alla politica in Italia.

© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

